Presidenza e Segreteria Generale
Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.300.213
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale
Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

Roma, 18 Ottobre 2011

CIR11209
SM

Oggetto: Tempi di guida e di riposo. Istruzioni del Ministero del Lavoro, alla luce dei più recenti chiarimenti del Ministero dell'Interno. Precisazioni.

Torniamo sull'argomento delle istruzioni al personale ispettivo del Ministero del Lavoro, conformi ai più recenti chiarimenti degli Interni in materia di tempi di guida e di riposo, per informarvi che lo stesso Ministero è tornato sull'argomento per correggere un'imprecisione contenuta nella circolare dello scorso 5 Ottobre (commentata con la nota Conftrasporto CIR11203 del 10 Ottobre), nel passaggio in cui ha illustrato la tolleranza a beneficio dei possessori di tachigrafo digitale di vecchia generazione; questi ultimi, infatti, sono stati fino ad ora penalizzati rispetto ai possessori di cronotachigrafo analogico, visto che il primo arrotonda al minuto di guida superiore tutti gli spostamenti del mezzo di durata maggiore ai 5", ed è per questo motivo che gli Interni hanno ritenuto di poter ovviare, almeno in parte, a questa situazione di svantaggio, prevedendo una tolleranza "*nei confronti dei conducenti di veicoli che effettuano soste frequenti o viaggi con ripetute operazioni di carico e scarico* ***e che sono dotati di tachigrafo digitale.*** *La tolleranza in questione può essere applicata sottraendo un minuto per ciascun periodo di guida continuato, dopo una sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida di 4 ore e mezza*". E' opportuno precisare che gli Interni hanno introdotto questa tolleranza in una nota del 1 Giugno scorso (commentata con la circolare Conftrasporto CIR11114 del 6 Giugno), riprendendo fedelmente i contenuti della nota di orientamento n. 4 della Commissione europea.
Nel descrivere questa agevolazione, il Ministero del Lavoro, nella circolare del 5 Ottobre scorso, ha aggiunto un periodo che poteva generare confusione: "*si precisa, al riguardo, che detta tolleranza potrà essere applicata soltanto per il periodo di coesistenza dei tachigrafi analogici con quelli digitali, e quindi fino alla data dell'entrata in vigore della modifica prevista dal Reg. CE 1266/2009 (1 ottobre 2011).*" Si tratta in realtà di un'imprecisione a cui ha contribuito anche una formulazione non troppo chiara della predetta nota di orientamento della Commissione U.E, visto che in realtà l'agevolazione, seppur limitatamente agli apparecchi digitali di vecchia generazione, prosegue ad applicarsi anche dopo questa data. Per questo motivo, il Ministero del Lavoro è dovuto ritornare sull'argomento con la nota in commento, affermando che la tolleranza appena descritta prosegue ad applicarsi anche successivamente al 1 Ottobre, "*nel caso dei veicoli muniti di tachigrafo analogico o digitale di vecchia concezione, che, come è evidente, possono liberamente circolare, atteso che i tachigrafi digitali di nuova concezione – obbligatori per i veicoli immatricolati a partire dal 1 Ottobre 2011 - come da Regolamento CE n. 1266/2009 – calcolano automaticamente la tolleranza in questione*" .
Tuttavia, dobbiamo rilevare che anche questo secondo chiarimento contiene un'inesattezza: l'agevolazione viene riferita anche ai cronotachigrafi analogici mentre, come abbiamo evidenziato all'inizio, sia la Commissione U.E che il Ministero dell'Interno ne hanno espressamente confinato l'operatività ai tachigrafi digitali di vecchia concezione, proprio per colmare uno situazione di svantaggio in cui i titolari di questi apparecchi si sono venuti a trovare rispetto alla concorrenza dotata di tachigrafo analogico.
La nota del Ministero del Lavoro è disponibile nel link sotto riportato.
Cordiali saluti.